



COMUNE DI VALLELAGHI  
(Provincia di Trento)

**Consiglio Comunale**

**Deliberazione N. 47 del 29/10/2020**

**OGGETTO: Agevolazioni in materia di TARI per l'anno 2020 in conseguenza dell'emergenza da Covid 19**

L'anno **duemilaventi** addì **29 - ventinove** - del mese **ottobre** alle ore **20:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente: Rigotti Lucio**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Miori Lorenzo	Sindaco	Presente
Frizzera Nicola	Consigliere	Presente
Bortoli Mirko	consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Rigotti Ilaria	Consigliere	Presente
Paissan Andrea	consigliere	Presente
Sommadossi Luca	Consigliere	Presente
Dallio Valeria	consigliere	Presente
Sommadossi Veronica	consigliere	Presente
Rigotti Lucio	Consigliere	Presente
Sorio Marco	Consigliere	Presente
Margoni Gabriele	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Assente
Verones Michele	Consigliere	Presente
Depaoli Roberto	consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **17** ( di cui favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0 )

Consiglieri assenti: **1**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Il Presidente: Rigotti Lucio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, n. 2 comma 4, immediatamente Esecutiva..



## COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Premesso che:**

La legge 147 di data 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La L.P. n° 14 del 30.12.2014 ha successivamente provveduto a disapplicare, sul territorio provinciale, le norme relative alla componente IMU e TASI, sostituite con la nuova imposta denominata IM.I.S., nulla innovando in termini di TARI;

Sulla base della precitata normativa, con deliberazione del commissario straordinario n. 64 di data 04.04.2016 è stata disposta l'approvazione del regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI);

Si richiamano, nello specifico, i commi da 639 a 668 e da 682 a 705 dell'articolo 1, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplinano presupposti e modalità di applicazione della TARI;

Nella sostanza la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nell'art. 1, commi da 641 a 668 e da 682 a 705, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede:

- la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999 e dall'apposito regolamento comunale (ossia con le stesse modalità in precedenza previste per la TIA e dal 2013 per la TARES);

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

La TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune e pertanto introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Si richiamano le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 29 di data 30.07.2020 con la quale è stato adottato il piano economico finanziario 2020, redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazione di ARERA 443/2019 e s.m.
- n. 30 di data 30.07.2020 con la quale sono state approvate le tariffe rifiuti relative all'anno 2020

Il sopracitato provvedimento n. 30/2020 prendeva atto che il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.



## COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo D.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39);

L'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Il percorso di superamento graduale delle citate misure limitative è proseguito con l'adozione del decreto-legge 33/20 (stabilendo, a decorrere dal 18 maggio 2020, un allentamento delle restrizioni sia relative agli spostamenti, sia alle attività economiche, produttive e sociali), cui è stata poi data attuazione con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, successivamente, con il d.P.C.M. 11 giugno 2020

Nell'ambito delle misure per il rilancio dell'economia adottate con il decreto-legge 34/20, è stato uniformato il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine del 31 luglio 2020 fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, da ultimo ulteriormente prorogato al 31 ottobre come da Decreto Ministeriale del 30.09.2020.

Con deliberazione 158/2020/R/RIF, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19: in particolare ha previsto l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

Con successiva deliberazione 238/2020/R/RIF l'Autorità ha ritenuto necessario, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;

Al fine di perseguire tale obiettivo l'ente ha la facoltà di:

- a. rimodulare le tariffe, in modo da ripartire i costi delle utenze non domestiche interessate dal periodo di sospensione dell'attività su tutti gli utenti del servizio per l'anno in corso;
- b. in assenza di risorse pubbliche disponibili, individuare, nell'ambito delle entrate tariffarie, una componente di rinvio a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad un massimo di 3;
- c. allocare risorse pubbliche, sostituendosi alle utenze non domestiche nel pagamento.



## COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Si ritiene pertanto di introdurre, per il solo anno 2020, nuove agevolazioni da applicare alla TARI, intervenendo con risorse proprie e con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero risultante dall'approvazione del rendiconto di gestione 2019, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 109, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" (convertito in legge n. 27 di data 24/04/2020) e dall'art. 21, comma 4, della L.P. 13 maggio 2020 n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 2022";

La deliberazione consiliare 29/2020 prevedeva la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze non domestiche interessate dal periodo di sospensione dell'attività, laddove non intervengano lo Stato o la Provincia Autonoma di Trento, rinviando a successivo provvedimento l'inserimento della previsione della spesa all'interno degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente;

Tutto ciò premesso:

Dato atto che il costo presunto a carico dell'amministrazione comunale per fronteggiare tali riduzioni, sulla base di quanto previsto dalle citate delibera Arera, è stato stimato da ASIA in presunti € 3.500,00 come da comunicazione pervenuta in data 21.07.2020 prot. 7854, ma che, a seguito di ulteriori approfondimenti, lo stesso debba essere rideterminato in presunti € 12.500,00.

Ritenuto necessario, oltre che opportuno, rinviare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale della minore entrata tributaria a carico delle finanze Comunali, a seguito di specifica verifica dei contribuenti aventi diritto;

Precisato che le riduzioni tariffarie sono previste dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del vigente regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 64 del 04.04.2016 e modificata con deliberazione consiliare n. 28 del 30.07.2020.

Ritenuto, con il presente provvedimento, di definire le modalità di applicazione delle riduzioni previste dalla deliberazione Arera n.158 del 07.05.2020 sopra richiamata.

Rilevato in particolare che si propone una riduzione del 25% della TARI (solo quota variabile) per le utenze non domestiche nel caso di articolazione tariffaria determinata sulla base dei coefficienti presuntivi del DPR 158/1999, come normato dal Comune di Vallelaghi, risultano così formulate

- a) per le utenze indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a dell'Allegato A alla delibera 158/2020, attività "chiuse per legge e successivamente riaperte", la riduzione è commisurata ai giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi;
- b) per le utenze indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1b dell'Allegato A alla delibera 158/2020, attività "ancora soggette a chiusura" (alla data della delibera), la riduzione è pari al 25%;
- c) per le utenze indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 2 dell'Allegato A alla delibera 158/2020, attività che "potrebbero risultare sospese" ma non riconducibili alle categorie di cui è stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi o di altra autorità, la riduzione è stabilita dal Comune sulla base dell'individuazione dei giorni di chiusura, valutando la commisurazione in base ai giorni di chiusura o applicando la riduzione del 25% in analogia alle casistiche a) e b);

Rilevato che il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni innanzi citate, deve essere coperto da risorse proprie del Comune, con intervento nella forma della "sostituzione nel pagamento".



## COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Considerato che la riduzione che si vuole introdurre, nonché l'intervento agevolativo di ARERA previsto dalla delibera n. 158/2020, si connotano quali "riduzioni tariffarie del tutto eccezionali" da ricondurre all'imprevista emergenza sanitaria e quindi non vengono introdotte nel Regolamento per l'applicazione della TARI, ove sono disciplinate le riduzioni per sostituzione "ricorrenti", destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta;

Richiamato l'art. 660 della Legge 147/2013 che consente al Comune di introdurre con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni della TARI, non direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti, da coprire con risorse diverse dal tributo;

Rilevato inoltre che l'articolo 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto una disposizione che legittima le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio ad attivare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse, nei limiti stabiliti dalle decisioni della Commissione Europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 -" (C/2020 1863 final) e della Decisione della Commissione europea del 21.05.2020 - C(2020) 3482 final, che consentono di concedere aiuti temporanei, anche sotto forma di agevolazioni fiscali e di pagamento, di importo limitato compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, alle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Ricordato inoltre che l'articolo 27 del vigente regolamento comunale relativo alla TARI prevede che il pagamento dell'importo annuo debba essere effettuato in due rate semestrali scadenti il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno. Relativamente all'anno 2020, tuttavia, le misure a sostegno dell'economia adottate dal Governo e dalla Provincia hanno disposto la sospensione di detti termini sino alla data del 30 settembre 2020. Si rende opportuno, con il presente provvedimento prevedere, in via eccezionale e sono con riferimento alla tariffazione relativa al 2020 il differimento di detti termini rispettivamente la prima rata entro il 31.12.2020 e la seconda rata al 31.03.2021, al fine di contemperare l'esigenza di assicurare un'adeguata disponibilità di cassa all'amministrazione comunale con la necessità di non gravare eccessivamente sui cittadini in una situazione difficile come quella attuale.

Tutto ciò premesso:

richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 34/2020, così come modificato a seguito della conversione in legge, che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che:



## COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 30.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022.

- Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 09.01.2020 è stata disposta l'approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo statuto comunale;

con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0 su 17 presenti votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal presidente resi con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori previamente nominati,

### **DELIBERA**

1. di applicare la riduzione del 25% (venticinque per cento) della quota variabile della tariffa prevista dalla deliberazione ARERA n. 158 del 7 maggio 2020 per le utenze non domestiche, come meglio indicato in narrativa, dando atto che la spesa, stimata in presunti € 12.500,00, sarà coperta da risorse proprie del Comune, con intervento nella forma della "sostituzione nel pagamento";
2. di dare atto che la riduzione sarà applicata solo previa acquisizione di apposita autocertificazione da parte degli aventi diritto
3. di confermare la determinazione delle percentuali di riduzione o sostituzione di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani;
4. di demandare alla giunta comunale, con successivo specifico provvedimento la quantificazione della quota esatta a carico del Comune di cui al punto 1), con previsione della spesa negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente
5. di prevedere la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze non domestiche interessate dal periodo di sospensione dell'attività, laddove non intervengano lo Stato o la Provincia Autonoma di Trento;
6. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2020 e che le agevolazioni tariffarie saranno applicate a conguaglio sulla seconda rata
7. di prevedere, in via eccezionale, e solo con riferimento all'esercizio 2020, il differimento dei termini di versamento della TARI come segue:
  - 1° rata entro il 31.12.2020
  - 2° rata al 31.03.2021



COMUNE DI VALLELAGHI  
(Provincia di Trento)

8. di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;
9. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
10. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
12. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Rigotti Lucio

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
<b>Impronta</b>			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2020_963.rtf.pdf.p7m	PARERE	23/10/2020
(3C246A3F79F876E69BFA3253B2DC72061143427456B7B1F87B2AB0F85EB8325C)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2020_963.rtf.pdf.p7m	PARERE	23/10/2020
(BF2E0DF00A7244A84EB33F2364875CBE7E16F06E7EA522997730F215228B9661)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.